

**NUOVA CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DELL' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 – ATO UMBRIA 3**

L'anno [•] e questo dì [•] del mese di [•] presso [•]

TRA

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 DELLA REGIONE UMBRIA – ATO UMBRIA 3, nonché ATI ai sensi della L.r. n. 23/2007 allorquando attuata, con sede legale in Foligno, Via Gramsci 55, in persona del Sig. [•], a ciò autorizzato con deliberazione n. 7 del 30.12.2008 (di seguito anche la “**Autorità**”)

E

VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A. con sede legale in [•] iscritta al Registro delle Imprese di [•] al n. [•], PI [•], in persona di [•], a ciò autorizzato con deliberazione [•] (di seguito anche il “ **Gestore** “)

(ed insieme le **Parti**)

INDICE

PREMESSO CHE	3
DEFINIZIONI	3
DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 - Premesse ed allegati	6
Art. 2 - Affidamento del servizio idrico integrato	6
Art. 3 - Criteri per la gestione del Servizio	6
Art. 3 bis - Finanziamento degli investimenti in <i>project finance</i>	7
Art. 4 - Durata dell'affidamento e perimetro	7
Art. 5 - Esclusività dell'affidamento.....	7
Art. 6 - Divieto di subaffidamento	8
Art. 7 Risoluzione della Convenzione. Art. 7 bis:Facoltà di riscatto.....	8 - 9
Art. 8 - Sostituzione provvisoria del Gestore.....	10
Art. 9 – Recesso	10
Art. 10 - Dotazioni concesse in uso al Gestore e canone relativo.....	11
Art. 11 - Risparmio idrico	11
Art. 12 - Riutilizzo acque reflue.....	11
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	12
Art. 13 - Livelli dei servizi.....	12
Art. 14 - Servizi straordinari e servizi comunali.....	12
Art. 15 - Carta dei servizi.....	12
Art. 16 - Rapporti con gli utenti.....	12
Art. 17 - Qualità delle acque	13

Art. 18 - Gestione delle aree di salvaguardia	13
TARIFFA	14
Art. 19 - Tariffe da applicare all'utenza.....	14
Art. 20 - Adeguamento annuale della Tariffa	14
Art. 21 - Impianti di depurazione e Tariffa.....	14
Art. 22 - Quota di Tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia in caso di trasferimenti della risorsa tra ATO	15
Art. 23 - Riparto della Tariffa con i gestori salvaguardati e tutelati	15
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE	15
Art. 24 - Attuazione del programma degli interventi.....	15
Art. 25 - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione	15
Art. 25 bis – Indici di equilibrio economico – finanziario.....	16
Art. 26 - Penali per ritardo nella realizzazione del programma degli interventi.....	17
Art. 27 - Redazione e aggiornamento periodico del programma degli interventi.....	17
Art. 28 - Opere realizzate direttamente dagli Enti locali	18
PLURALITA' DI GESTORI.....	18
Art. 29 - Gestioni salvaguardate	18
Art. 30 - Gestioni tutelate.....	18
Art. 31 - Cessazione delle gestioni esistenti	18
OBBLIGHI DEL GESTORE.....	18
Art. 32 – Responsabilità del Gestore	18
Art. 33 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture in uso al Gestore	18
Art. 34 - Controlli da parte dell'autorità	19
Art. 35 - Comunicazione dati concernenti la gestione del Servizio.....	19
Art. 36 - Adeguamento a provvedimenti di terzi	19
Art. 37 - Certificazione del bilancio e del conto economico	20
Art. 38 - Canoni per le utenze di acqua pubblica.....	20
Art. 39 - Restituzione degli impianti all'Autorità	20
OBBLIGHI DELL'AUTORITA' D'AMBITO	20
Art. 40 - Utilizzo fluenze di acque pubbliche	20
Art. 41 - Aree necessarie per il servizio	21
Art. 42 - Ulteriori obblighi dell'autorità	21
POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO.....	21
Art. 43 - Intervento dell'Autorità.....	21
Art. 44 - Poteri sostitutivi della Regione.....	21
PERSONALE.....	22
Art. 45 - Personale del Gestore	22
Art. 46 - Personale trasferito dalle precedenti gestioni.....	22
GARANZIE.....	22
Art. 47 – Fideiussione	22
Art. 48 – Assicurazioni	22
Art. 49 - Manuale della sicurezza	23
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	23
Art. 50 - Clausola compromissoria	23

ONERI FISCALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE	23
Art. 51 - Oneri fiscali	23
Art. 52 - Norma di rinvio	23
ELENCO ALLEGATI ALLA CONVENZIONE.....	23
Art. 53 - Documenti allegati e Modifiche automatiche	23

PREMESSO CHE

- (i) in data [•] l’Autorità ha affidato, in via esclusiva, la gestione del Servizio al Gestore;
- (ii) in data [•] le Parti hanno sottoscritto la relativa Convenzione di affidamento, redatta in base alla convenzione-tipo predisposta dalla Regione Umbria, e l’allegato Disciplinare;
- (iii) in occasione della revisione del Piano di Ambito conclusasi in data [•], con Deliberazione n. [•] del [•], ed anche in ragione delle attività *medio tempore* intraprese per rendere bancabile suddetto strumento di programmazione, si è ritenuto necessario procedere ad integrare la Convenzione Originaria ed a modificarne il testo onde offrire un impianto contrattuale organico, attuale e finalizzato a rendere l’attività del Gestore più aderente alle esigenze e dinamiche finanziarie non mutando, al contempo, i doveri e le finalità pubblicistiche contenute nella Convenzione Originaria;
- (iv) si è provveduto, altresì, ad allineare il testo della Convenzione alle esigenze di bancabilità che necessariamente un rapporto negoziale afferente un servizio pubblico deve rispettare, integrando il testo base con previsioni di comune applicazione nel settore dei servizi e con disposizioni mutate da sistemi normativi afferenti a modelli gestionali *self liquidating* (come ad es. la nozione di Equilibrio Economico e Finanziario);
- (v) infine, si è proceduto a ricalibrare alcune previsioni contrattuali alla luce del mutamento normativo e del reale andamento della gestione del Servizio e dei rapporti fra le Parti in aderenza con quanto già avvenuto in altri Ambiti Territoriali Ottimali del territorio nazionale;
- (vi) il descritto adeguamento non comporta alcuna *deminutio* delle ragioni pubbliche sottese all’impianto della Convenzione Originaria.

TUTTO CIO' PREMESSO , LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

DEFINIZIONI

ATO	Indica l’Ambito Territoriale Ottimale n.3 della Regione Umbria denominato ATO Umbria 3
AUTORITA'	Indica l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – ATO Umbria 3, costituita come forma di cooperazione tra gli Enti locali ricompresi nell’ATO ai sensi della legge n. 36/1994 e s.m.i. e della legge regionale 5.12.1997 n. 43 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. del TUEL n. 267/2000

CARTA DEL SERVIZIO	Indica il documento predisposto ed adottato dal Gestore successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità, il quale fissa i livelli di qualità garantiti, i relativi criteri di misurazione, le condizioni di tutela degli Utenti nonché i casi e le modalità di rimborso per mancato rispetto dei livelli minimi del Servizio, allegato alla presente Convenzione (All. •)
CONTRATTO	Indica il contratto di utenza tra il Gestore e il cliente/utente
CONVENZIONE	Indica la presente pattuizione negoziale
CONVENZIONE ORIGINARIA	Indica la Convenzione di affidamento del Servizio sottoscritta fra le stesse Parti in data [•], redatta in base alla convenzione tipo predisposta dalla Regione competente e sostituita dalla Convenzione; ad essa è allegato il Disciplinare
DISCIPLINARE	Indica il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del Servizio da parte del Gestore
ENTI FINANZIATORI	Indica gli istituti di credito e/o gli investitori istituzionali e/o gli altri finanziatori che sottoscriveranno con il Gestore i contratti di finanziamento a medio/lungo termine relativi al Servizio
ENTI LOCALI	Indica gli Enti Locali che formano l'Autorità
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	Indica il mantenimento del parametro finanziario ADSCR (calcolato con le modalità definite nel Piano Finanziario sulla base dei dati di bilancio consuntivo del Gestore) entro la soglia minima e massima di tutti gli Indici di Equilibrio economico - finanziario calcolati in via preventiva dal Piano Finanziario suddetto
FORZA MAGGIORE	Indica ogni atto o fatto, imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione.
GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO	Indica la gestione del Servizio come descritta dalla Convenzione.

GESTIONE STRAORDINARIA DEL SERVIZIO	Indica la gestione del Servizio come descritta dalla Convenzione.
GESTORE	Indica la società VUS S.p.A. che, attenendosi alla Convenzione predisposta dall’Autorità, assicura la gestione del Servizio
LEGGE	Indica il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
LIVELLI DEL SERVIZIO	Indica gli standard tecnici applicabili e gli standard organizzativi
METODO NORMALIZZATO	Indica il Metodo Normalizzato di cui al D.M. LL.PP. 1 agosto 1996 ed eventualmente successivi aggiornamenti dello stesso
MODELLO GESTIONALE	Indica le modalità di organizzazione adottate dal Gestore per lo svolgimento del Servizio così come previsto nel Piano d’Ambito
PERIMETRO DEL SERVIZIO	Indica il territorio entro cui è gestito il Servizio così come indicato negli allegati alla Convenzione
PIANO D’AMBITO	Indica l’Allegato della Convenzione, predisposto dall’Autorità conformemente a quanto previsto all’art. 149 della Legge, come di volta in volta modificato e/o integrato ai sensi della Convenzione
PUNTO DI CONSEGNA	Indica il punto, di norma insistente su proprietà pubblica o asservita, ove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica, gestita dal Gestore, a quella degli Utenti, di norma insistente su proprietà privata; esso può anche non coincidere col punto ove è installato il contatore
SERVIZIO	Indica il Servizio idrico integrato così come definito dalla Legge e costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell’ATO.
STANDARD TECNICI	Indica gli indicatori associabili agli investimenti contenuti nel Programma degli Interventi come indicati nel Disciplinare
TARIFFA	Indica la tariffa che il Gestore avrà diritto di percepire ai sensi della Convenzione, come di volta in volta adeguata e/o modificata ai sensi della Convenzione

UTENTI

Indica i soggetti destinatari del Servizio costituiti dai residenti, abitanti o domiciliati all'interno del perimetro del Servizio, ivi comprese le attività produttive e le attività non domestiche in genere

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse ed allegati

- 1.1 Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della Convenzione e vincolano le Parti.

Art. 2 - Affidamento del servizio idrico integrato

- 2.1. L'Autorità ha affidato al Gestore la titolarità della gestione del Servizio nell'ATO., alle condizioni indicate nella Convenzione Originaria e nel relativo Disciplinare, così come revisionati dalla Convenzione e dagli allegati. Per l'esecuzione del Servizio, l'Autorità ha concesso in uso al Gestore le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui ai verbali di consegna.
- 2.2. Il Gestore espletterà i servizi secondo quanto stabilito nella Convenzione e relativi allegati, nonché nel rispetto delle norme ivi richiamate sollevando l'Autorità e gli Enti locali che la costituiscono da ogni responsabilità civile e penale.
- 2.3. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli Utenti, quale corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico, le tariffe e i compensi indicati nella Convenzione, nel Disciplinare e nella Carta dei servizi.
- 2.4. In caso di modifica della Convenzione, le tariffe saranno equamente rideterminate dall'Autorità sempre nel rispetto dell'Equilibrio Economico-Finanziario.
- 2.5. Nell'art. 8 del Disciplinare è regolata l'eventualità che al Gestore, a norma del comma 7 dell'art. 151 della Legge, siano affidati altri servizi di pubblica utilità, compatibili con l'esercizio del Servizio.

Art. 3 - Criteri per la gestione del Servizio

- 3.1. Per quanto concerne i criteri per la gestione del Servizio si applicano - ove non modificate dalla Convenzione o dal Disciplinare - le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1996.
- 3.2. Il Servizio affidato al Gestore è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ATO.

- 3.3. La Convenzione ha il fine di garantire la gestione del Servizio secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, fermo restando altresì l'obbligo reciproco del Gestore e dell'Autorità al raggiungimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario della gestione.
- 3.4. A tale scopo il Gestore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e ad attuare tutti gli obiettivi contenuti nel Piano d'Ambito,.
- 3.5. Per le necessità del Servizio è facoltà del Gestore acquistare acqua da terzi, nel rispetto delle leggi vigenti.
- 3.6. Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della Convenzione.

Art. 3 bis - Finanziamento degli investimenti in *project finance*

- 3.1. Ferma restando la disciplina di settore del Servizio nonché quella recata dalla Convenzione, troveranno applicazione nel presente rapporto le disposizioni di cui agli articoli da 152 a 160 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 in quanto compatibili.
- 3.2. L'Autorità riconosce che l'ottenimento del finanziamento a favore del Gestore avrà luogo anche sulla base di eventuali accordi diretti nonché sulla base del rilascio da parte del Gestore delle garanzie richieste dagli Enti Finanziatori.
- 3.3. L'Autorità si impegna fin d'ora ad accettare le future cessioni dei crediti in favore degli Enti Finanziatori e a cooperare con il Gestore e con i medesimi Enti Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti assunti dal Gestore, ivi incluso l'impegno a trasferire le somme oggetto di cessione con le modalità distinte nei relativi atti di cessioni.

Art. 4 - Durata dell'affidamento e perimetro

- 4.1. La Convenzione ha la durata di anni 30 (trenta) decorrenti da 1.1.2002.
- 4.2. L'esercizio del Servizio avviene all'interno del perimetro amministrativo degli Enti locali individuati dalla regione Umbria.
- 4.3. L'Autorità, su determinazione della Regione e previo accordo con il Gestore avrà facoltà di includere nel perimetro del Servizio, o di escludere da esso, parti di territorio sul quale si svolge il Servizio. In tal caso l'Autorità dovrà provvedere a ristabilire l'Equilibrio Economico-Finanziario, come previsto dalla Convenzione.

Art. 5 - Esclusività dell'affidamento

- 5.1. La gestione del Servizio è stata affidata al Gestore in via esclusiva, per tutta la durata prevista dalla Convenzione.
- 5.2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il servizio e quelle che saranno successivamente realizzate attuando il programma degli interventi deliberato dall'Autorità e successivi aggiornamenti.

Art. 6 - Divieto di subaffidamento

- 6.1. E' fatto divieto al Gestore il subaffidare, anche parzialmente, il Servizio oggetto della Convenzione, sotto pena della risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate dal Gestore.
- 6.2. L'appalto pubblico di servizi e l'appalto di opere pubbliche da parte del Gestore sono regolati dalle leggi vigenti.

Art. 7 - Risoluzione della Convenzione

A. Risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Gestore

- 7.1. Le Parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1353 c.c., in caso di scioglimento, fallimento del Gestore, o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali.
- 7.2. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità e tali da non poter essere soddisfatte con il meccanismo delle penalità ed in particolare:
 - quando non versi all'Autorità per tre anni consecutivi il canone annuale di concessione;
 - quando ceda o subconceda parzialmente o totalmente il Servizio;
 - quando per colpa grave o dolo del Gestore si verifichi l'interruzione generale su tutto il perimetro del Servizio ed in particolare di quello di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata tale da porre in pericolo la salute e l'incolumità pubblica e, comunque, per una durata superiore a tre giorni;
 - in caso di reiterato e totale inadempimento all'obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte dell'Autorità;
 - in caso di superamento per due volte consecutive del tetto di penalità triennale.
- 7.3. In dette ipotesi l'Autorità potrà risolvere la Convenzione previo invito al Gestore, avvisando contestualmente anche gli Enti Finanziatori qualora sia in essere un contratto con i medesimi, a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 giorni eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.
- 7.4. Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando l'Autorità entro il suindicato termine della loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte della Autorità di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un'ulteriore termine di 60 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione. Decorsi inutilmente il doppio termine di 60 giorni l'Autorità potrà risolvere la Convenzione.
- 7.5. L'Autorità si rivarrà prioritariamente sulla cauzione al fine del recupero dei danni conseguenti alla risoluzione di cui al presente articolo.

B. Risoluzione della Convenzione per inadempimento dell'Autorità e per revoca della Concessione per conclamati motivi di pubblico interesse

- 7.6. Nelle ipotesi di risoluzione della Convenzione per inadempimento dell’Autorità e per revoca della Concessione per conclamati motivi di pubblico interesse saranno riconosciute al Gestore le seguenti somme:
- (i) valore degli investimenti relativi agli interventi previsti nel Piano d’Ambito già autorizzati, concretamente realizzati (ancorché in parte) e non ancora ammortizzati; nonché nel caso di opere autorizzate ma che non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Gestore; nonché i connessi oneri finanziari. Il valore delle opere sarà calcolato secondo quanto previsto dal Piano Economico Finanziario e come risultante dalle scritture contabili del Gestore;
 - (ii) valore, calcolato ai sensi del precedente punto (i), delle modifiche e/o migliorie apportate dal Gestore sui beni terzi più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti;
 - (iii) un indennizzo, a titolo di mancato guadagno, pari al 10% del valore degli investimenti ancora da eseguire e della parte di servizi ancora da espletare;
 - (iv) le penali ed ogni altro costo od onere che il Gestore abbia sostenuto o sia tenuto a sostenere nei confronti di qualsiasi terzo in conseguenza dell’estinzione anticipata della Convenzione.
- 7.7. Nell’ipotesi di revoca della Convenzione per motivi di pubblico interesse, il Gestore avrà diritto a ricevere da parte dell’Autorità il corrispettivo per i lavori già eseguiti nonché l’indennizzo come sopra definito da corrispondersi entro sei mesi.
- 7.8. Le somme dovute a qualsiasi titolo al Gestore dovranno essere versate al momento della restituzione dei beni. L’avvenuto pagamento delle suddette somme costituisce condizione sospensiva all’efficacia dell’affidamento del Servizio al Gestore Subentrante. Le medesime somme saranno destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori.
- 7.9. Le Parti prendono atto che la normativa in ordine al riscatto richiamata nella Convenzione Originaria non è più applicabile al caso di specie e pertanto la relativa regolamentazione avverrà procedendo all’applicazione del richiamato art. 158 del D.Lgs. n. 163/2006).

Art. 7bis - Facoltà di riscatto

7.1.bis Ove applicabile, in caso di riscatto della Convenzione da parte dell’Autorità, il Gestore avrà diritto a ricevere:

- (i) Il valore degli investimenti relativi agli interventi previsti nel Piano d’Ambito già autorizzati, concretamente realizzati (ancorché in parte) e non ancora ammortizzati; nonché nel caso di opere autorizzate ma che non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Gestore; nonché i connessi oneri finanziari. Il valore delle opere sarà calcolato secondo quanto previsto dal Piano Economico Finanziario e come risultante dalle scritture contabili del Gestore;
- (ii) Il valore, calcolato ai sensi del precedente punto (i), delle modifiche e/o migliorie apportate dal Gestore sui beni terzi più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti;
- (iii) un’indennità aggiuntiva calcolata ai sensi dell’art. 24 R.D. 2578/1925.

7.2bis Resta inteso che il diritto di riscatto potrà essere esercitato da parte dell’Autorità soltanto nei modi previsti dall’art. 24 R.D. 2578/1925 e subordinatamente al pagamento delle predette somme.]

Art. 8 - Sostituzione provvisoria del Gestore

8.1. In presenza dei presupposti per la risoluzione della Convenzione ai sensi del precedente articolo 8 è data facoltà all’Autorità, ricevuto il parere vincolante degli Enti Finanziatori qualora sia in essere un contratto con i medesimi, di attivare la procedura volta alla identificazione di un Gestore Subentrante che, previa delibera assembleare in tal senso, subentri al Gestore nella presente Convenzione impedendone in tal modo la risoluzione, fermo restando che il Gestore Subentrante potrà subentrare nella presente Convenzione qualora ricorrano le condizioni di seguito indicate e rimanendo inteso che l’efficacia del subentro è subordinata alla presenza delle seguenti principali condizioni:

- (a) il Gestore Subentrante si assume necessariamente l’impegno di far fronte alle obbligazioni del Gestore nei confronti degli Enti Finanziatori. Pertanto il subentro nella Convenzione non potrà aver luogo in assenza del consenso scritto da parte di queste ultime. Gli Enti Finanziatori non potranno negare detto consenso e, per l’effetto, impedire l’assegnazione del servizio ad un Gestore Subentrante qualora tale Gestore Subentrante abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Gestore, ovvero in assenza di giustificati motivi di natura creditizia, tecnica o finanziaria;
- (b) In ogni caso il Gestore Subentrante si impegna a rimediare all’inadempimento del Gestore che avrebbe comportato la risoluzione della Convenzione nel termine di [novanta] giorni dalla data di efficacia del subentro ovvero in un termine più ampio che possa eventualmente essere concordato con l’Autorità e gli Enti Finanziatori.

Qualora l’Autorità e gli Enti Finanziatori decidessero di non attivare la procedura di identificazione del Gestore Subentrante, o quando tale procedura non abbia esito positivo entro un termine massimo di [novanta] giorni dalla sua attivazione, l’Autorità procederà alla risoluzione della Convenzione.

- 8.2. Resta inteso che nel corso del periodo necessario alla conclusione della procedura di identificazione del Gestore Subentrante, il Gestore uscente continuerà ad incassare la Tariffa e sarà tenuto a svolgere soltanto il lavori di manutenzione ordinaria.
- 8.3. In ogni ipotesi nella quale il Gestore dovesse essere sostituito, resterà salva in favore degli Enti Finanziatori la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del finanziamento.

Art. 9 – Recesso

9.1. È ammessa la facoltà di recesso esclusivamente alle seguenti condizioni:

- 9.2. L'Autorità e/o il Gestore potranno recedere unilateralmente dalla Convenzione, nelle forme previste dal Codice Civile, con un preavviso scritto di 90 giorni nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che abbia una durata continuativa superiore a 90 giorni e per un'estensione pari a 6 mesi.
- 9.3. In caso di Recesso, il Gestore avrà diritto alla corresponsione di un indennizzo corrispondente al valore delle somme di cui al precedente art. 7 bis. Il valore suddetto potrà essere rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento.

Art. 10 - Dotazioni concesse in uso al Gestore e canone relativo

- 10.1. Sono stati affidati in concessione d'uso al Gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio affidatogli e relative aree di pertinenza, di cui all'art. 1 del Disciplinare. Il Gestore ne ha assunto i relativi oneri secondo quanto stabilito nella Convenzione e nel Disciplinare, nonché nel relativo inventario allegato al Disciplinare.
- 10.2. Tutti i nuovi beni attinenti al Servizio verranno a fare parte dell'affidamento ed il Gestore ne assicurerà il completamento e l'entrata in servizio entro il termine stabilito dai contratti relativi, salvo specifici accordi con l'Autorità.
- 10.3. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti vanno tenuti in considerazione nella determinazione della Tariffa e relativi adeguamenti.
- 10.4. Per l'uso delle dotazioni affidategli, il Gestore è tenuto a versare annualmente agli Enti locali il canone che la stessa stabilirà. Il Gestore è tenuto altresì a corrispondere all'Autorità il canone per l'affidamento del Servizio come definito nell'importo e nei termini e modi dall'Autorità. Dei suddetti canoni si tiene conto nella determinazione della Tariffa.
- 10.5. Al Gestore sono state trasferite altresì, ai sensi del comma 2 dell'art. 153 della Legge le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al Servizio, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, secondo quanto indicato nel Disciplinare.

Art. 11 - Risparmio idrico

- 11.1 Per la disciplina dell'economia idrica e la protezione delle acque dall'inquinamento, nonché per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle medesime, il Gestore si attiene alle direttive generali e di settore.

Art. 12 - Riutilizzo acque reflue

- 12.1. Il Gestore favorisce il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto delle norme vigenti all'atto del riutilizzo medesimo e dei programmi dell'Autorità.
- 12.2. Il Gestore deve attenersi alle norme tecniche emanate dal Ministro dell'Ambiente e dagli altri organi competenti, applicandone le direttive, i criteri e gli indirizzi.
- 12.3. Il Gestore attuerà i programmi che l'ATO n. 3 e la Regione avranno concordato per la realizzazione dei programmi di risparmio idrico e riutilizzo delle acque reflue.

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 13 - Livelli dei servizi

- 13.1 Il Gestore garantisce i livelli del Servizio stabiliti nel Disciplinare e nei relativi aggiornamenti contenuti negli atti dell'Autorità.
- 13.2 L'Autorità, nel definire ed approvare il programma degli interventi, si attiene alla vigente normativa

Art. 14 - Servizi straordinari e servizi comunali

- 14.1. All'art. 8 del Disciplinare sono stabiliti i servizi - collegati al Servizio e ricompresi nella Convenzione - a favore degli Enti locali dell'ATO n. 3.
- 14.2. La quantità di acqua fornita in applicazione del presente articolo deve essere fatturata dal Gestore agli Enti locali interessati con applicazione delle tariffe stabilite dall'Autorità e contemplate nel suddetto articolo 8.

Art. 15 - Carta dei servizi

- 15.1. Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza, per quanto non regolato con la Convenzione e relativo Disciplinare, il Gestore è obbligato ad attenersi alla Carta dei servizi, redatta in conformità alla vigente normativa. La Carta verrà sottoposta a verifiche ed eventuali variazioni; tali variazioni sono intese, quanto più possibile, a migliorare le forme di tutela degli utenti.
- 15.2. Le modifiche alla Carta aventi riflessi sulle tariffe dovranno essere oggetto di accordo tra l'Autorità ed il Gestore e dovranno, in ogni caso, rispettare l'Equilibrio Economico-Finanziario.
- 15.3. La Carta dei servizi è allegata sub 2) alla Convenzione.
- 15.4. Il Gestore è obbligato altresì ad adeguare il proprio regolamento di somministrazione alla Carta dei servizi.

Art. 16 - Rapporti con gli utenti

- 16.1. I rapporti tra il Gestore e gli Utenti sono regolati dalla Carta dei servizi. Il Gestore assicura l'informazione agli Utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua.
- 16.2. I cittadini hanno accesso alle informazioni inerenti al Servizio nell'ATO n. 3 ai sensi delle leggi vigenti; a tali fini il Gestore organizza un apposito servizio.
- 16.3. Il Disciplinare e la Carta del Servizio prevedono le penali ed i rimborsi dovuti dal Gestore agli Utenti per eventuali disservizi imputabili al primo.

Art. 17 - Qualità delle acque

- 17.1 Il Gestore si impegna a garantire la qualità delle acque del Servizio secondo i livelli previsti dal Disciplinare.
- 17.2. In caso di variazioni di tali livelli, che comunque non potranno essere stabiliti in violazione delle norme vigenti, i tempi necessari per il raggiungimento del rispetto delle concentrazioni massime ammissibili (c.m.a.) sono stabiliti nel Disciplinare; mentre gli investimenti corrispondenti saranno indicati nell'aggiornamento del programma degli interventi.
- 17.3. Gli impianti di potabilizzazione debbono assicurare che l'acqua immessa in rete abbia i requisiti qualitativi stabiliti in ogni condizione di esercizio e fino alla consegna all'utente. Nel processo di trattamento si tende al minimo impatto globale. Gli impianti sono dotati di dispositivi di disinfezione anche se le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, onde poterli attivare in caso di necessità. Si può altresì ricorrere a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione, se le caratteristiche della stessa lo richiedano e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico.
- 17.4. Nel caso di distribuzione di acqua non potabile, ciò dovrà avvenire con rete separata e nel rispetto dei seguenti criteri:
- rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
 - garantire che non siano presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
 - rendere noto agli utenti a quali usi è destinabile l'acqua non potabile;
 - rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata;
 - è raccomandata per queste acque la denaturazione onde evitarne usi impropri; la stessa deve essere effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bioaccumulabili.
- 17.5. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e dispone di laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori ed a monte e a valle dei depuratori, secondo le normative vigenti. Tali dotazioni sono specificate nel Disciplinare all'art. 11.

Art. 18 - Gestione delle aree di salvaguardia

- 18.1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il Gestore - sopportando i relativi costi - può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli Enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati. Altrettanto nei confronti di proprietari privati.
- 18.2. Le aree di salvaguardia e la quota di Tariffa a copertura dei relativi costi sono indicate nel Disciplinare.

TARIFFA

Art. 19 - Tariffe da applicare all'utenza

- 19.1. La Tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio. Essa è determinata dall'Autorità ed è riscossa dal Gestore.
- 19.2. Le tariffe da applicare all'utenza sono determinate annualmente dall'Autorità nel rispetto del Piano di ambito. L'Autorità può stabilire agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito.

Art. 20 - Adeguamento annuale della Tariffa

- 20.1. L'Autorità procede ordinariamente entro il 31 dicembre di ogni anno all'adeguamento della Tariffa, anche sulla scorta degli elementi di costo rappresentati dal Gestore, in conformità al Decreto Ministro LL.PP. 1 agosto 1996 recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e Tariffa di riferimento del servizio idrico integrato". Tale adeguamento è operato in conformità al piano finanziario accompagnante il programma pluriennale degli interventi e relativi aggiornamenti.
- 20.2. Per gli anni successivi al primo, le tariffe variano con l'applicazione del tasso d'inflazione programmata e del coefficiente "K" del limite di prezzo secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del Metodo Normalizzato così come riportato nel Piano d'Ambito e nel Disciplinare Tecnico allegati.
- 20.3. Le tariffe possono altresì subire variazioni in ogni momento, su iniziativa dell'Autorità e/o su richiesta del Gestore, a seguito di eventi straordinari.
- 20.4. Alle revisioni straordinarie della Tariffa effettuate nei casi del precedente punto 20.3 non si applica il coefficiente "K" del limite di prezzo secondo il disposto degli articoli 1 e 5 del Metodo Normalizzato.
- 20.5. L'articolazione della Tariffa adeguata è oggetto di corrispondente modifica dell'art. 13 del Disciplinare.

Art. 21 - Impianti di depurazione e Tariffa

- 21.1. La quota di Tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi per periodi particolarmente brevi. Nel caso di mancanza dell'impianto esso dovrà essere realizzato nel tempo tecnico più breve possibile e la quota di tariffa riscossa è vincolata alla sua realizzazione.
- 21.2. L'Autorità ha stabilito mediante apposito atto le tariffe da applicare alle utenze industriali, determinate sulla base della qualità e quantità di reflui, nonché i casi di determinazione di quota Tariffaria ridotta per le utenze industriali che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

Art. 22 - Quota di Tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia in caso di trasferimenti della risorsa tra ATO

- 22.1. La quota di Tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ATO all'altro, è versata alla Comunità montana, ove costituita, o agli Enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.
- 22.2. Questa eventualità sarà regolata con separata convenzione.

Art. 23 - Riparto della Tariffa con i gestori salvaguardati e tutelati

Omissis

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE

Art. 24 - Attuazione del programma degli interventi

- 24.1. Il Gestore si obbliga a realizzare quanto previsto nel programma pluriennale degli interventi, allegato al Disciplinare assieme al piano finanziario ed al connesso modello gestionale e organizzativo nonché le successive modificazioni ed integrazioni. Il piano finanziario indica le risorse disponibili, quelle da Tariffa e quelle da reperire a cura del Gestore.
- 24.2. Le opere pubbliche previste nel programma degli interventi saranno eseguite a cura del Gestore nel rispetto delle leggi vigenti.
- 24.3. La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori sono di competenza del Gestore.
- 24.4. L'Autorità provvede alla nomina dei collaudatori, concordandola con il Gestore.
- 24.5. Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'Autorità copia dei progetti esecutivi, della contabilità e dei certificati di collaudo. Il suolo ed il sottosuolo pubblico nella disponibilità degli enti locali costituenti l'Autorità, occorrenti per l'esecuzione del programma degli interventi, verranno concessi gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, a ciò obbligandosi l'Autorità. E' stabilito comunque che tasse o canoni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, corrisposte dal Gestore a terzi, concorreranno a determinare gli adeguamenti tariffari.
- 24.6. Il Gestore è tenuto a sua esclusiva responsabilità ad apprestare tempestivamente la provvista finanziaria occorrente alla realizzazione del piano pluriennale degli interventi; la mancata osservanza di questo obbligo costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 8 della Convenzione.

Art. 25 - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione

- 25.1. Le Parti convengono che il Piano d'ambito approvato ed i suoi allegati sulla base dei quali è disciplinato l'affidamento di cui alla Convenzione possiede i requisiti economici e finanziari

tali da garantire l'Equilibrio Economico – Finanziario dell'affidamento, fatte salve successive modifiche al Piano d'ambito medesimo redatte sempre nel rispetto di questo vincolo prioritario.

- 25.2. Le Parti assumono l'obbligo di raggiungere e mantenere l'Equilibrio Economico-Finanziario, secondo quanto previsto dalla Convenzione e dai suoi Allegati.
- 25.3. Qualora si verifichi uno scostamento dall'Equilibrio Economico -Finanziario stabilito ai sensi del precedente comma 1 per cause non imputabili a colpa o dolo del Gestore, l'Autorità provvederà senza indugio ed in ogni caso entro e non oltre 90 gg. dal verificarsi dello scostamento o dalla notifica da parte del Gestore se successiva, a:
- rivedere il Programma degli Interventi, e/o
 - provvedere ad una revisione, anche straordinaria della Tariffa;
- al fine di ristabilire e mantenere l'Equilibrio Economico-Finanziario.
- 25.4. L'Autorità interverrà, con le modalità di cui al comma 3 che precede, per ripristinare l'Equilibrio Economico-Finanziario, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- (i) oneri o ricavi derivanti dall'affidamento delle opere realizzate dagli Enti locali;
 - (ii) modifica del perimetro dell'Ambito;
 - (iii) estinzione gestioni salvaguardate;
 - (iv) ricavi inferiori a quelli previsti nel Piano d'Ambito;
 - (v) volumi erogati diversi da quelli pianificati;
 - (vi) aggiornamento inflazione;
 - (vii) ammortamenti effettivamente applicati diversi da quelli previsti;
 - (viii) cause di forza maggiore;
 - (ix) variante al Programma degli interventi;
 - (x) variazione a metodo normalizzato;
 - (xi) incremento di carattere straordinario ed imprevedibile di una o più componenti tariffaria, comunque in conformità al metodo normalizzato
- 25.5. Le Parti convengono che, ogni volta in cui sia necessario, esse procederanno ad una revisione delle condizioni dell'affidamento, al fine del ripristino dell'Equilibrio economico – finanziario entro i margini stabiliti, secondo le modalità di cui alla Convenzione in modo che:
- venga garantito al Gestore il raggiungimento e/o il mantenimento dell'Equilibrio economico – finanziario dell'affidamento, di modo che esso possa puntualmente adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti delle Banche Finanziatrici;
 - non si verifichino in misura stabile condizioni di redditività per il Gestore, derivante anche dall'applicazione della Tariffa agli utenti, superiori a quanto necessario ad assicurare l'effettivo fabbisogno finanziario che garantisce l'equilibrio economico – finanziario come previsto nel Piano d'Ambito.

Art. 25 bis – Indici di equilibrio economico – finanziario

25.1. Le Parti convengono che l'equilibrio economico finanziario dell'affidamento della Convenzione si realizza se e solo se i seguenti indici per ciascuna Data di Calcolo ricadono negli intervalli di cui all'Allegato "Indici di equilibrio economico – finanziario":

- VAN – Valore Attuale Netto;
- TIR – Tasso Interno di Rendimento;
- ADSCR – Annual Debt Service Cover Ratio;
- ADSCR MINIMO PROSPETTICO – Annual Debt Service Cover Ratio Minimo Prospettico;
- LLCR MINIMO PROSPETTICO - Loan Life Cover Ratio Minimo Prospettico.

L'alterazione anche di uno solo degli indici dà luogo al decadere delle condizioni di equilibrio economico – finanziario.

Art. 26 - Penali per ritardo nella realizzazione del programma degli interventi

26.1 In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione prescritti nel programma degli Interventi di cui all'art. 16 del Disciplinare, il Gestore sarà tenuto al pagamento delle penali ivi previste, salvo i maggiori danni.

Art. 27 - Redazione e aggiornamento periodico del programma degli interventi

27.1. La redazione del programma degli interventi (Piano d'ambito) compete all'Autorità; la relativa realizzazione compete al Gestore. L'Autorità, nella redazione del programma degli interventi, procede sulla base dei seguenti criteri ed indirizzi:

- a) individuazione delle priorità secondo la sotto riportata sequenza
 - tutela della risorsa e recupero delle perdite;
 - raggiungimento dei livelli minimi di servizio per le utenze civili come definiti nel DPCM 4 marzo 1996, con priorità al completamento delle infrastrutture già iniziate;
 - attuazione del programma applicativo della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991;
- b) individuazione degli interventi, nel quadro delle sopraddette priorità, operando la scelta in base al grado di soddisfacimento della domanda, definito secondo la ricognizione delle infrastrutture esistenti;
- c) per ciascun intervento compreso nel programma sono adottate le tecnologie che presentino il più elevato indice del rapporto utilità/costo;
- d) i tempi per la realizzazione del programma pluriennale degli interventi saranno determinati in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie.

27.2. Il programma degli interventi verrà aggiornato ed integrato, con la collaborazione del Gestore, secondo cadenze stabilite dall'Autorità, al fine del raggiungimento di adeguati livelli di servizio, provvedendosi altresì alla redazione del corrispondente piano finanziario e relativo eventuale adeguamento della Tariffa.

27.3. L'approvazione dell'aggiornamento del programma degli interventi è di esclusiva competenza dell'Autorità.

Art. 28 - Opere realizzate direttamente dagli Enti locali

28.1 Le parti confermano l'applicazione al rapporto regolato dalla Convenzione dell'art. 157 della Legge, concernente la facoltà degli Enti locali di realizzare – previa convenzione col Gestore ed assunzione in proprio dei conseguenti oneri - opere di adeguamento del Servizio ed altre opere ad esso collegate in relazione ai piani urbanistici.

PLURALITA' DI GESTORI

Art. 29 - Gestioni salvaguardate

29.1 Le Parti danno atto che non vi erano gestioni salvaguardate al momento dell'affidamento definitivo del Servizio e sottoscrizione della Convenzione Originaria con il Gestore.

Art. 30 - Gestioni tutelate

Omissis

Art. 31 - Cessazione delle gestioni esistenti

30.1 Con la sottoscrizione da parte del Gestore della Convenzione e col relativo attivamento del Servizio, sono cessate in attuazione delle prescrizioni contenute nella Legge e nell'art. 8 comma 2 lettera a) della L.r. 43/97, tutte le gestioni esistenti.

OBBLIGHI DEL GESTORE

Art. 32 – Responsabilità del Gestore

32.1 Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile civilmente e penalmente del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della Convenzione, del Disciplinare e dei relativi allegati.

Art. 33 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture in uso al Gestore

33.1. Il Gestore provvede alla manutenzione programmata degli impianti e delle opere utilizzati per il Servizio - affinché gli stessi permangano sempre in piena efficienza con particolare attenzione al monitoraggio delle reti risanate - compensata con le tariffe correnti.

33.2. Il Gestore è tenuto ad informare l'Autorità della sopraggiunta necessità di esecuzione di interventi manutentori non programmati. Per essi - salvo casi di straordinaria urgenza, nei quali il Gestore dovrà intervenire immediatamente onde non sospendere il regolare servizio - verificatane la necessità e congruità, l'Autorità presta assenso, tenendone conto

nell'adeguamento annuale della Tariffa e in modo da garantire l'Equilibrio Economico-Finanziario.

- 33.3. Periodicamente, e comunque non oltre ogni tre anni, il Gestore sottopone all'approvazione dell'Autorità un piano di interventi manutentori straordinari, da considerare nell'aggiornamento del programma degli interventi.
- 33.4. Resta inteso che in pendenza dell'individuazione del Gestore Subentrante e del pagamento, ove previsto, dell'Indennizzo, il Gestore sarà tenuto alla sola Gestione Ordinaria.

Art. 34 - Controlli da parte dell'autorità

- 34.1. Il Gestore ha l'obbligo di sottostare al controllo, da parte dell'Autorità, del corretto esercizio del Servizio. A tal fine l'Autorità, tramite i propri responsabili tecnici, accede in qualunque momento agli impianti concessi al Gestore, il quale ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni ed i dati tecnici che verranno richiesti
- 34.2. L'Autorità può procedere inoltre ad ispezioni ed ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.
- 34.3. L'Autorità opera comunque una verifica triennale, nella quale saranno presi in esame:
- l'andamento dei costi operativi, al fine di controllarne la rispondenza alle previsioni della Convenzione;
 - il raggiungimento dei previsti livelli di servizio;
 - nel caso di mancato raggiungimento di tali livelli, il valore degli investimenti a tal fine necessari.
- 34.4. L'Autorità, indipendentemente dalla verifica triennale sopra indicata, si riserva d'intervenire in qualunque momento nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e dal modello gestionale, al fine di:
- a) effettuare indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio;
 - b) assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto della Convenzione e del Disciplinare allegato e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta dei servizi.
- 34.5. In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 35 - Comunicazione dati concernenti la gestione del Servizio

- 35.1 Il Gestore fornisce, ai soggetti indicati nel Disciplinare ovvero a quelli che risultano competenti ai sensi della vigente normativa, le informazioni e i dati specificati nel Disciplinare.

Art. 36 - Adeguamento a provvedimenti di terzi

- 36.1. Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti, a garanzia dell'interesse degli utenti, dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 161, comma 7, della Legge.

- 36.2. Il Gestore è tenuto inoltre ad adeguarsi agli eventuali provvedimenti di regolazione delle derivazioni adottati dall'Amministrazione competente ai sensi dell'art. 167, comma 2, della Legge.
- 36.3. Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai provvedimenti che le leggi vigenti attribuiscono alla Regione in materia di svolgimento del Servizio.

Art. 37 - Certificazione del bilancio e del conto economico

- 37.1. Il bilancio di esercizio del Gestore deve essere certificato da società all'uopo abilitata, secondo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 8 della L.r. 43/97.
- 37.2. Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato, il Gestore è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per la gestione del Servizio, oggetto della Convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere in ATO diversi.
- 37.3. Il conto economico è basato sulla contabilità analitica dei centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il d.lgs. n. 127/91 e successive modificazioni.

Art. 38 - Canoni per le utenze di acqua pubblica

- 38.1. Fa carico al Gestore la regolarizzazione di eventuali attingimenti non assentiti secondo le vigenti norme, ferma la titolarità delle concessioni idropotabili in capo all'Autorità, nonché il pagamento dei canoni di cui all'art. 35 del T.U. delle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici 11.XII. 1933 n. 1775 e successive modificazioni; di tale onere l'Autorità tiene conto nella determinazione e aggiornamento periodico della Tariffa all'utenza.

Art. 39 - Restituzione degli impianti all'Autorità

- 39.1. Alla scadenza dell'affidamento - come nel caso di risoluzione anticipata - il Gestore restituisce all'Autorità gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato oggetto della Convenzione, datagli in dotazione o costruite durante la durata dell'affidamento stesso, in condizioni di efficienza ed in buon stato di conservazione. Degli oneri derivanti da tale obbligazione si tiene conto in relazione a quanto stabilito nell'art. 33 della Convenzione.

OBBLIGHI DELL'AUTORITA' D'AMBITO

Art. 40 - Utilizzo fluenze di acque pubbliche

- 40.1. Il Gestore utilizza le fonti di approvvigionamento idrico specificate nell'apposito elenco allegato 11 al Disciplinare. Il Gestore è tenuto all'osservanza dell'art. 164 della Legge concernente la disciplina delle acque nelle aree protette.
- 40.2. Le nuove concessioni, ai sensi del T.U. 11.XII.1933 n. 1775 e successive modificazioni, sono di competenza istruttoria del Gestore, il quale opera al riguardo in nome e per conto dell'Autorità.
- 40.3. L'Autorità - mediante la Convenzione - può delegare il Gestore, senza riserve o eccezioni:

- a trattare con altri Enti (Enti locali, Consorzi, loro Aziende) o altri gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e o della fognatura in gestione;
- a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle; nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito.

40.4. Da quanto sopra non dovranno derivare danni o carenze di quantità e/o qualità del servizio, nonché oneri nei riguardi dell'Autorità.

Art. 41 - Aree necessarie per il servizio

41.1 L'Autorità autorizza il Gestore, per la durata della concessione, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici - nella disponibilità degli enti locali costituenti l'Autorità - per la installazione di opere, impianti e attrezzature necessari per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima. Compie inoltre quanto in suo potere per ottenere preventivamente e sollecitamente dagli Enti interessati, qualora richiesto dal Gestore, le autorizzazioni, i permessi e le approvazioni necessarie, anche promuovendo apposite conferenze dei servizi.

Art. 42 - Ulteriori obblighi dell'autorità

42.1. Si dà atto che l'Autorità ha consegnato al Gestore gli originali dei contratti di utenza ai sensi dell'art. 22 del Disciplinare e che il Gestore è subentrato negli stessi.

42.2. L'Autorità fornisce, ai sensi e per gli effetti sulla trasparenza degli atti di Enti pubblici di cui alla L. 241/90 e s.m.i., le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore, attinenti al Servizio, che fossero necessarie per l'espletamento dello stesso.

POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO

Art. 43 - Intervento dell'Autorità

43.1. Qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il Servizio - fermo restando quanto stabilito dalla Convenzione - l'Autorità adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.

43.2. Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati dell'Autorità, gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Autorità medesima.

Art. 44 - Poteri sostitutivi della Regione

44.1 Fermo restando quanto stabilito dalla Convenzione, la Regione eserciterà i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora non si sia attivata, nonostante diffida, l'Autorità, e siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

PERSONALE

Art. 45 - Personale del Gestore

- 45.1. Il Gestore si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività nell'ambito del Servizio affidatogli:
- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
 - ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
 - a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme e successive modificazioni e integrazioni.
- 45.2. E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento che venisse richiesto da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.

Art. 46 - Personale trasferito dalle precedenti gestioni

- 46.1. Si dà atto che il Gestore ha assunto il personale già adibito ai servizi idrici degli EE.LL. dell'Ato, secondo la disciplina emanata dalla Regione in applicazione dell'art. 10 della L.r. 43/97.

GARANZIE

Art. 47 – Fideiussione

- 47.1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la Convenzione, e col Disciplinare che ne è parte integrante, il Gestore ha rilasciato la sotto indicata polizza assicurativa/bancaria di importo pari al 10 (dieci per cento) dei ricavi tariffari previsti per il primo anno di esercizio.
- 47.2. La medesima si allega al Disciplinare.
- 47.3. E' in facoltà dell'Autorità, trascorso un triennio dall'entrata in vigore della Convenzione, di modificare l'importo della garanzia.

Art. 48 – Assicurazioni

- 48.1. Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per RCT fino al massimale concordato con l'Autorità.
- 48.2. L'assicurazione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, presso la Compagnia di primaria importanza, è regolata dalle norme vigenti in materia. Per i danni agli impianti non risarcibili dalla Compagnia assicuratrice, l'Autorità ha facoltà di porre i costi conseguiti a carico della Tariffa o di rimborsarli al Gestore.

Art. 49 - Manuale della sicurezza

49.1 Il Gestore dispone di un manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, allegato al Disciplinare, ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed eventuali successive disposizioni legislative.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 50 - Clausola compromissoria

50.1 Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del Servizio. Eventuali controversie sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio; egualmente si procederà nel caso di inerzia del convenuto per la nomina del proprio arbitro.

50.2 Il Collegio arbitrale avrà sede presso l'Autorità e deciderà secondo rito e diritto a norma degli artt. 806 e segg. c.p.c.

50.3 In caso di controversie aventi ad oggetto la risoluzione della Convenzione, il Gestore sarà tenuto al mero obbligo di prosecuzione della sola Gestione Ordinaria.

ONERI FISCALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 51 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali nascenti dalla Convenzione saranno a carico delle Parti come per legge.

Art. 52 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione le parti fanno espresso riferimento alla Legge, alla L.r. 43/97, al D.P.C.M. 4 marzo 1996, al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche approvato con Decreto del Ministro LL.PP. 1 agosto 1996, nonché alla normativa nazionale e regionale comunque vigente in materia di servizi pubblici locali e lavori pubblici.

ELENCO ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Art. 53 - Documenti allegati e Modifiche automatiche

Costituisce allegato e parte integrante della Convenzione:

1. la Carta dei servizi.

Il disciplinare allegato alla convenzione originaria si intende automaticamente integrato o modificato con le nuove disposizioni della presente Convenzione.

Per l'Autorità

[•]

Per il Gestore

[•]

Per legalizzazione firme

Il sottoscritto Dott. Avv. F. Galilei in qualità di Direttore dell'Autorità, attesta ai sensi dell'art. 30 del DPR 28-12-2000 n. 445, che le firme dei soprascritti rappresentanti sono autentiche previo accertamento della legale qualità dei medesimi.

Il Direttore dell'Autorità: Avv. Fausto Galilei